

1. E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata "AMICI DI RAOUL FOLLEREAU LATINA - ODV" qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato ai sensi degli artt. 32 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3.1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero poi necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 1 - Costituzione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DI RAOUL FOLLEREAU LATINA"

Allegato A

Balio Carlo

AGENZIA DELLE ENTRATE
23 017 2020
Allegato al atto reg. to il
al N. 3588
serie 3

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “AMICI DI RAOUL FOLLEREAU LATINA”

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita l'Associazione di Volontariato denominata “AMICI DI RAOUL FOLLEREAU LATINA – ODV” qui di seguito detta “Associazione”.
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato ai sensi degli artt. 32 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero poi necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Latina.
2. Con apposita delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
3. Con apposita delibera del Consiglio Direttivo possono inoltre essere anche istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni completamente gratuite dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e a favorire il successo sia scolastico che formativo, nonché alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa sul territorio dell'agro pontino;

n) cooperazione generale allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e delle successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito oppure a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di norma in un Paese in Via di Sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, nonché misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire delle condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, altresì di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza e cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge del 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, anche al fine di sostenere progetti internazionali in favore degli ultimi e dei bisognosi nell'ottica della solidarietà e della cooperazione;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, con promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, sia in città che nei borghi.

L'Associazione, più in particolare, persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Manifestazioni apposite con cadenza periodica tese a concepire il volontariato in una forma essenzialmente nuova di collaborazione tra le differenti realtà esistenti sul territorio;
- Organizzazione e gestione di corsi specifici nonché di attività ludiche formative sia in orario scolastico che extra scolastico;
- Iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi, attivate soltanto tramite libere sottoscrizioni, di prodotti del commercio equo e solidale nelle piazze e nelle parrocchie;
- Organizzazione di appositi convegni, seminari, meeting e tavole rotonde sui temi evidenziati col supporto delle istituzioni;
- Attività di progetto, laboratori educativi, culturali e di sensibilizzazione collegati alle attività di interesse generale sopra riportate;
- Attività specifiche volte alla cura delle iniziative di educazione allo sviluppo e di educazione interculturale, con programmi di informazione e di aggiornamento, rivolti soprattutto agli studenti ed al personale direttivo e docente della scuola italiana;
- Preparazione e gestione in rete di campi di lavoro e di vacanza estivi per adulti e ragazzi, al fine di favorire la socializzazione e l'approfondimento delle tematiche della solidarietà, della legalità, della cooperazione allo sviluppo, dell'intercultura, della tutela e prevenzione della salute, delle disuguaglianze e delle tematiche civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Conduzione di apposite campagne d'informazione in generale sull'educazione allo sviluppo;
- Partecipazione a progetti in rete sui temi di cui sopra.

3. L'Associazione può inoltre svolgere a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore pure attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di

interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, di trasparenza e di correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 – Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività proprie dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al numero minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore ed in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e va comunque annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è in alcun modo trasmissibile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata solo per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone peraltro espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno poi l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali ed assegnata consensualmente.

6. Non è ammesso, per tutti i volontari associati, stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al singolo volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere tutti assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, fornendo una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo circa il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde, inoltre, nel caso in cui la persona compia atti che risultino in palese violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, oppure la persona assuma un comportamento che sia lesivo dell'immagine dell'Associazione, oppure qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il relativo provvedimento di esclusione previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, ove richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione stessa.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive, esse sono svolte tassativamente a titolo gratuito e hanno una durata triennale. Per gli associati che ricoprono queste cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 – Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato, sia attivo che passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono anche farsi rappresentare, mediante la delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare, l'Assemblea ha il compito in via ordinaria di:

- a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi, le direttive generali e le finalità che si pone l'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;

- e) deliberare sulle responsabilità dei singoli componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- In via straordinaria, l'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche da apporre allo Statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare circa lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità della legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve poi essere svolta entro 30 giorni dalla convocazione.
 2. Tutte le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito ai soci entro il predetto termine.
- L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Art. 11 – Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, mentre in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio coordinatore.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento da parte di ciascuno all'Assemblea stessa.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione invece l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione (con relativa devoluzione del patrimonio residuo) devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere attestate dal verbale formalmente sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha inoltre il diritto di consultare i verbali delle riunioni regolarmente redatti.
6. È anche ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante gli strumenti appositi di videoconferenza o audioconferenza, oppure con altri strumenti tecnologici, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati di eventuali votazioni;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea su tutti gli argomenti previsti all'ordine del giorno della riunione, nonché di visionare, ricevere oppure trasmettere documenti.

Art. 12 – Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato (o gli associati) che nell'ultima elezione assembleare seguivano regolarmente nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare d'urgenza l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno sia il Presidente che il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e di Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 – Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta si renda necessario e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed all'eventuale bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure a seguito di domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. È anche ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o di audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità già previste dall'art. 11 comma 6 del presente Statuto.

Art. 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea nonché la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e di Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere, qualora lo si ritenga opportuno, un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici ed organizzativi della vita dell'Associazione. Il regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranza ordinaria;
- f) indire adunanze, convegni, seminari e tavole rotonde;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'eventuale assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, ma esclusivamente nel limite necessario a poter garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali viene deliberato tale conferimento non spettano comunque i diritti di cui all'art. 6 comma 3;
- l) istituire nuove sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è anche rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e/o postali ed operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni sia finanziarie che bancarie: eseguire incassi di qualsivoglia natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e/o giuridica, rilasciare quietanze ed effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi compresi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può anche richiedere la firma abbinata di un altro componente del Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza il Presidente può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o comunque di impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 – Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione;
- c) fornire annualmente ai soci copia dei bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 17 – Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo monocratico è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno oppure per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Roberto D'Amico

Il componente dell'Organo in oggetto dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione (con riguardo alla loro competenza) e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo;

- vigila sull'osservanza della legge in generale, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile e sul loro concreto funzionamento;
- esercita il compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e pertanto può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

3. Esso può esercitare inoltre, a superamento dei limiti attesi di cui all'art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 – Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti poi a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 – Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, da quanto segue:

a) quote associative;

b) erogazioni liberali di associati e terzi;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

e) contributi ed apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da eventuali convenzioni;

f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

g) rendite patrimoniali;

h) entrate derivanti da attività diverse, svolte in modalità secondaria e/o strumentale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

2. È vietato distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e/o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento pure individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo degli eventuali ricavi, entrate e proventi comunque denominati è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, come pure l'eventuale preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli

associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in maniera indiretta, ma essi dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea poi dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che eventualmente restano, dopo l'esaurimento della liquidazione, non potranno essere divise tra gli associati, ma esse saranno devolute ad altro ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 allorquando istituito.

Art. 22 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni, nonché dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Libero Outcells